



COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI OLBIA

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi generali

Articolo 3 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.

Articolo 4 Forme di gestione delle entrate

Articolo 5 Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 6 Tutela giudiziaria

PARTE SECONDA

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7 Statuto del contribuente

Articolo 8 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 9 Certezza delle norme

Articolo 10 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 11 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 12 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

CAPO SECONDO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 13 Oggetto

Articolo 14 Cause ostate

Articolo 15 Cause di non punibilità

Articolo 16 Rinvio

CAPO TERZO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 17 Oggetto

Articolo 18 Materie oggetto di interpello

Articolo 19 Procedura

Articolo 20 Effetti

Articolo 21 Competenza

CAPO QUARTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 22 Oggetto

Articolo 23 Compensazione verticale

Articolo 24 Compensazione orizzontale

Articolo 25 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

CAPO QUINTO

TERMINI E INTERESSI

- Articolo 26 Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso
- Articolo 27 Misura degli interessi moratori

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 28 Oggetto dell'adesione
- Articolo 29 Ambito di applicazione
- Articolo 30 Effetti della definizione
- Articolo 31 Responsabile del procedimento
- Articolo 32 Attivazione della procedura su iniziativa del comune
- Articolo 33 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
- Articolo 34 Svolgimento del contraddittorio
- Articolo 35 Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
- Articolo 36 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Articolo 37 Modalità di pagamento
- Articolo 38 Effetti dell'adesione

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

- Articolo 39 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate comunali
- Articolo 40 Entrate patrimoniali
- Articolo 41 Riscossione coattiva
- Articolo 42 Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO PRIMO

NORME SOSTANZIALI

- Articolo 43 Oggetto
- Articolo 44 Fabbricato parzialmente costruito
- Articolo 45 Determinazione del valore dei fabbricabili
- Articolo 46 Limite alle esenzioni
- Articolo 47 Pertinenze
- Articolo 48 Abitazioni principali
- Articolo 49 Inagibilità ed inabilità dei fabbricati
- Articolo 50 Interventi di recupero edilizio
- Articolo 50 Bis Agevolazioni
- Articolo 50 Ter Compensazioni
- Articolo 51 Aliquota

CAPO SECONDO

DICHIARAZIONE

Articolo 52 Dichiarazione

Articolo 53 Soggetti obbligati alla dichiarazione

Articolo 54 Dichiarazioni e versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Articolo 55 Controlli

Articolo 56 Sanzioni e interessi

Articolo 57 Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

CAPO TERZO

NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

Articolo 58 Gestione e riscossione

Articolo 59 Differimento dei termini per decesso del proprietario

Articolo 60 Eredità giacente

Articolo 61 Versamenti presso Comune incompetente

Articolo 62 Versamenti rateali

CAPO QUARTO

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 63 Compensi incentivanti

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 64 Prima applicazione del regolamento

CAPO SECONDO

NORME FINALI

Articolo 65 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Olbia.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini per l'approvazione del bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini per l'approvazione del bilancio.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.

Articolo 4 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune di Olbia provvede, di norma, direttamente alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate.
2. Il Consiglio Comunale può, tuttavia, disporre altre forme di gestione, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie, anche per attività disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, nell'ambito delle possibilità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Dirigenti dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile dei tributi cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate tributarie, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Articolo 6 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/1992, il dirigente del settore finanziario o funzionario dal medesimo delegato, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente o a stare in giudizio anche in assenza di difensore.

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 8 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 9 - Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, è istituito il diritto d'interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 10 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 11 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 12 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - informativa attraverso il sito internet del Comune.
2. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di talune fattispecie valutate dall'operatore tributario di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 in materia di interpello.

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 13 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 14 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 15 - Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 17 - Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 18 - Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 19 - Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata al Servizio Tributi, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 21, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 20 - Effetti

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i tempi indicati nel precedente articolo 19.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 21 - Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 19 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 22 - Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 23 - Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 24 - Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori

adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 25 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Articolo 26 – Termini di liquidazione, di accertamento e rimborso

1. Gli avvisi di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono emessi nei termini previsti dai decreti legislativi 30.12.1992, n.504 e 15.11.1993, n. 507.

2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dei tributi comunali è stabilito dalle norme legislative che disciplinano i singoli tributi.

3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi legali dal giorno del pagamento non dovuto.

Articolo 27 - Misura degli interessi moratori

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

CAPO SETTIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28 - Oggetto dell'adesione

1. Il Comune di Olbia, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni recate dal presente regolamento.

3. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 29 - Ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione è ammesso esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, con esclusione, quindi, delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e non discrezionali.

4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare totalmente o parzialmente l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 30 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 31 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune

1. Il responsabile del procedimento può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento;
- c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie

Articolo 33 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il responsabile del procedimento procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il responsabile del procedimento procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 34 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive al prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 35 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazioni solamente se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 36 - Contenuto dell'atto con accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:
 - la motivazione dell'accertamento;
 - la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 37 - Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi Euro 500,00, è consentito il pagamento in un massimo di numero dodici rate mensili, con applicazione degli interessi legali. La prima deve essere versata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale, quando queste superino nel complesso Euro 2.500,00, il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, con esclusione della clausola di preventiva escussione
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contemporaneamente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 38 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla medesima data.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 39 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Qualora il servizio non sia affidato, tramite convenzione al concessionario della riscossione, i versamenti sono eseguiti sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune , oppure presso la tesoreria medesima e gli istituti bancari o enti convenzionati.
2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.
3. Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, ed a condizione che vada a buon fine.

Articolo 40 - Entrate patrimoniali

1. Per la riscossione delle entrate patrimoniali affidate al Concessionario della riscossione, quest'ultimo può avvalersi dell'invio ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, di un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

Articolo 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata al concessionario della riscossione di cui al D.

Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a 11 Euro. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Articolo 42 - Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti continua ad essere riscossa in quattro rate bimestrali, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 3 del D.Lgs. 507/93. La riscossione avviene attraverso il concessionario della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, in base ad apposita convenzione.

2. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.

3. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti è riscossa dal soggetto gestore della tassa di occupazione del suolo pubblico.

4. Al gestore di cui al comma precedente è riconosciuto l'aggio previsto nella convenzione di concessione.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO PRIMO

NORME SOSTANZIALI

Articolo 43 - Oggetto

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili è applicata sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di ogni altra disposizione di legge vigente inerente l'imposta.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Olbia per quanto attribuito dalla legge alla potestà regolamentare comunale.

Articolo 44 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte non sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la

volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 45 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizi con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili delle Direzioni Tributi e Territorio ed eventuali esperti interni ed esterni.

Articolo 46 - Limite alle esenzioni

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222 e utilizzati dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, compresa la canonica attigua alla chiesa ed agli oratori. L'esenzione è concessa sempreché gli immobili destinati alle citate attività non siano concessi in locazione.

2. L'esenzione della canonica attigua alla chiesa si applica anche per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento e non si fa luogo in alcun caso a rimborso d'importi per imposte comunque già pagate.

Articolo 47 - Pertinenze

1. Agli affetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente destinata al servizio della predetta abitazione.

2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale la soffitta o la cantina (iscritta o iscrivibile nella categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto (iscritto o iscrivibile nella categoria catastale C6), limitatamente ad uno solo di essi, purché ubicati ad una distanza non superiore a 100 metri dall'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale o le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

4. La detrazione è unica per l'abitazione principale e le pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per

l'abitazione principale medesima, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 48 - Abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97 le unità immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, sono equiparate, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, alle abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, con esclusione della detrazione per le stesse previste.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che i soggetti di cui al 1° comma risultino anagraficamente residenti nelle unità immobiliari loro concesse.

3. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

4. Si considerano inoltre abitazioni principali ad ogni effetto le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che le stesse non siano locate o concesse in uso gratuito a persone diverse da quelle indicate al 1° comma. La Giunta comunale può subordinare, con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote, può subordinare l'applicazione del presente comma a parametri reddituali dei soggetti passivi.

5. Abrogato

Articolo 49 - Inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. e successive modificazioni sulla riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano soltanto sulle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale e permanente e cioè, esclusivamente, in questi soli casi:

- a) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- b) L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica Comunale con perizia a carico del soggetto passivo d'imposta, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con successiva verifica e accertamento tecnico a campione da parte dell'Ufficio Urbanistica Comunale, su conforme richiesta del Servizio Tributi.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.

- c) Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto d'imposta sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
- Cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.
- d) Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito d'interventi edilizi temporanei e limitati nel tempo di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
- e) Per le modifiche intervenute sull'immobile, come stabilito dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno d'imposta.

Articolo 50 - Interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavori, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Articolo 50 Bis – Agevolazioni

1. L'aliquota ICI è fissata nella misura del 4 % per gli immobili urbanisticamente destinati all'esercizio di attività commerciali e/o artigianali precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'immobile sia di proprietà del soggetto esercente l'attività commerciale e/o artigianale.
3. nel computo del tempo si tiene conto dei mesi antecedenti al 1° gennaio 2006 durante i quali si sono svolti i lavori medesimi.
4. l'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita dichiarazione che verrà sottoposta a verifica da parte del competente ufficio comunale.

Articolo 50 Ter – Compensazioni

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 51 - Aliquota

1. L'aliquota, in misura unica o differenziata nell'ambito dei limiti fissati dalla legge, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del medesimo bilancio.

CAPO SECONDO

DICHIARAZIONE

Articolo 52 - Dichiarazione

1. Per tutte le modificazioni intervenute nell'anno d'imposizione di riferimento nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito d'imposta, è necessario presentare la dichiarazione ICI, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. 504/1992, tramite l'apposito modello ministeriale da consegnare al comune entro la data di presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno di riferimento.

2. Si intendono come acquisti o cessioni di diritti reali anche le costruzioni e variazioni immobiliari che costituiscano una nuova identità immobiliare catastale o tavolare.

Articolo 53 - Soggetti obbligati alla dichiarazione

1. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti i contribuenti interessati dalle acquisizioni e dalle cessioni di diritti reali sugli immobili nonché, in generale, dalle modificazioni di soggettività passiva.

2. Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117, numero 2, del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza del condominio.

Articolo 54 - Dichiarazioni e versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa

1. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il soggetto passivo d'imposta l'anno successivo a quello in cui si è verificato tale evento deve presentare una dichiarazione di variazione che comunichi al Comune la perdita della disponibilità degli immobili posseduti; contemporaneamente, il curatore fallimentare o il liquidatore incaricato dal tribunale deve presentare in qualità di denunciante una dichiarazione, riportando il codice fiscale del fallito o in liquidazione. L'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso durante il quale si protrae il procedimento, ed è prelevata dal prezzo ricavato dalla vendita.

Articolo 55 - Controlli

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle dichiarazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità, controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.
2. Tenuto conto delle possibilità operative la Giunta Comunale può fissare i criteri selettivi dei soggetti o degli immobili da sottoporre primariamente a verifica.
3. Si applicano le norme di cui al presente regolamento per l'accertamento con adesione.

Articolo 56 - Sanzioni e interessi

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione ali obblighi sull'imposta è contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e nei DD.PP.RR. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche e integrazioni.
Trovano, altresì, applicazione i principi generali espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 57 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1, lettera f), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le aree divenute indeficabili in relazione a deliberazione del Consiglio Comunale, si stabilisce il rimborso della somma versata.
2. Il rimborso suddetto compete sino al quinto anno d'imposta precedente.
3. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberato sia definitivo.
4. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate e secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/1992, previa esibizione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'imposta.

CAPO TERZO

NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

Articolo 58 - Gestione e riscossione

1. La gestione delle attività di liquidazione e accertamento vengono svolte direttamente dal Servizio Tributi.
2. Qualora il servizio di riscossione non sia affidato, tramite convenzione al Concessionario della Riscossione, i versamenti ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, sono eseguiti sul conto corrente postale intestato alla

Tesoreria del Comune oppure direttamente presso la Tesoreria medesima ed eventuali altri istituti bancari convenzionati.

Articolo 59 - Differimento dei termini per decesso del proprietario

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, il versamento dell'ICI da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro sei mesi dalla data del decesso.

Articolo 60 - Eredità giacente

1. Il curatore dell' eredità giacente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'ICI nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le dichiarazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto l'anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette comunicazioni dovranno essere presentate da quest'ultimo.

2. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del suo acquisto ed all'eventuale conguaglio dell'imposta versata, entro tre mesi dalla accettazione.

3. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

5. In conformità con quanto previsto per le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

6. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente o collettivamente nell'ultima residenza dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI di inizio possesso per gli immobili ubicati nel Comune di Olbia, fino al momento di presentazione della stessa.

Articolo 61 - Versamenti presso Comune incompetente

1. In caso di versamenti effettuati presso il Comune di Olbia, anziché in altro comune, si provvederà a trasferire all'amministrazione competente la sola somma erroneamente versata senza interessi, previa redazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio del Comune di Olbia, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti dell'imposta dovuta e previa verifica da parte del Servizio Tributi.

2. In fase di accertamento, qualora un atto di liquidazione o di accertamento sia dovuto a versamento effettuato erroneamente presso altro comune, in caso di mancato trasferimento nelle casse dell'Ente da parte di quest'ultimo della somma dovuta, e previa verifica da parte degli Uffici, si provvederà a recuperare la sola imposta mancante, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 62 - Versamenti rateali

1. Il Dirigente del Settore Finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato può, per somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione. La rateizzazione potrà essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria ovvero, per un periodo massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo comprensivo degli interessi e per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

4. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve riportare le condizioni di cui al presente articolo, nonché l'esclusione della clausola di escussione preventiva del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.

5. Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

6. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta ovvero il Servizio Tributi provvederà all'escussione della garanzia prestata.

7. Il periodo di dilazione; anche per i tributi iscritti a ruolo, è determinato in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva

CAPO QUINTO

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 63 - Compensi incentivanti

1. Ai fini del potenziamento degli Uffici Tributari del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, nel bilancio comunale, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi mediante l'acquisto di beni e l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza dell'efficace ed economica realizzazione dei programmi e del recupero dell'evasione.

2. Il fondo è determinato annualmente come segue, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di proposta del Dirigente del Settore Finanziario:

- da una quota non inferiore allo 0,50% e né superiore all'1% del gettito ICI riscosso nell'anno precedente;
- da una quota pari al 15% del gettito ICI riscosso per imposta nell'anno precedente per l'attività di liquidazione e di accertamento relativa ad annualità pregresse;

e deve essere destinato per il 90% all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto al Servizio Tributi e per la differenza del 10% al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, del Servizio Tributi nonché alla formazione continua del medesimo personale.

3. Il fondo, come determinato al comma 2, dovrà essere depurato degli oneri previdenziali a carico dell'Ente.

4. Il fondo è utilizzato dal Dirigente del Settore Finanziario con propria determinazione, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), sulla base di criteri correlati ai risultati individuali raggiunti nonché in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento ed alla presenza in servizio.

PARTE QUINTA**NORME TRANSITORIE E FINALI****CAPO PRIMO****DISCIPLINA TRANSITORIA****Articolo 64 - Prima applicazione del regolamento**

1. La disposizione dell'articolo 27, comma 1, ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2002 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO SECONDO**NORME FINALI****Articolo 65 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2002.

E' abrogata con pari decorrenza ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 29 marzo 2002.

E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal 04 aprile 2002 al 20 aprile 2002.

E' divenuto esecutivo il 20 maggio 2002, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.03.2003.

E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 15.12.2004.

E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11.05.2006.

E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 20.12.2010.

E' stato integrato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 22.03.2011.

E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 04.11.2011.